

**Causa C-208/20****Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

14 maggio 2020

**Giudice del rinvio:**

Sofiyski rayonen sad (Tribunale di primo grado di Sofia, Bulgaria)

**Data della decisione di rinvio:**

14 maggio 2020

**Attrici:**

«Toplofikatsia Sofia» EAD

«Chez Elektro Bulgaria» AD

«Agentsia za kontrol na prosrocheni zadalzhenia» EOOD

---

**Oggetto del procedimento principale**

Tre cause civili in cui la rispettiva controparte non può ancora acquisire lo status di parte del procedimento, data l'impossibilità di notificare personalmente atti giudiziari ai convenuti, laddove vicini o parenti dei medesimi abbiano segnalato che essi soggiornino in altri Stati membri dell'Unione europea.

**Oggetto e fondamento giuridico del rinvio**

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta ai sensi dell'articolo 267 TFUE, vertente sull'interpretazione dell'articolo 20, paragrafo 2, lettera a), TFUE, sull'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1206/2001 e sull'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012.

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se l'articolo 20, paragrafo 2, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in combinato disposto con l'articolo 47, secondo

comma, della Carta dei diritti fondamentali, i principi di non discriminazione e di equivalenza delle misure processuali nei procedimenti giudiziari nazionali, e l'articolo 1[, paragrafo 1], lettera a), del regolamento (CE) n. 1206/2001 relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale, debbano essere interpretati nel senso che, qualora l'ordinamento nazionale del giudice adito preveda che questi provveda d'ufficio a raccogliere informazioni ufficiali in merito al recapito del convenuto nel proprio Stato e venga accertato che il convenuto risieda in un altro Stato dell'Unione europea, il giudice nazionale adito sia tenuto a richiedere informazioni in merito al recapito del convenuto stesso presso le competenti autorità del rispettivo Stato di residenza.

- 2) Se l'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, in combinato disposto con il principio secondo cui il giudice nazionale deve garantire i diritti procedurali per l'effettiva tutela dei diritti derivanti dal diritto dell'Unione, debba essere interpretato nel senso che, nel determinare la residenza abituale di un debitore quale condizione richiesta dall'ordinamento nazionale ai fini della proposizione di un procedimento monitorio inaudita altera parte senza l'assunzione di prove, come avviene nel caso del procedimento d'ingiunzione di pagamento, il giudice nazionale sia tenuto a intendere ogni ragionevole sospetto che il debitore risieda abitualmente in un altro Stato dell'Unione europea quale assenza di fondamento normativo ai fini dell'emanazione dell'ingiunzione di pagamento ovvero quale elemento che escluda, con riguardo all'ingiunzione medesima, l'acquisizione dell'autorità di cosa giudicata.
- 3) Se l'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, in combinato disposto con il principio secondo cui il giudice nazionale deve garantire i diritti procedurali per l'effettiva tutela dei diritti derivanti dal diritto dell'Unione, debba essere interpretato nel senso che imponga a un giudice nazionale, il quale, in seguito all'emanazione di un'ingiunzione di pagamento nei confronti di un determinato debitore, abbia accertato che questi probabilmente non risieda abitualmente nello Stato del foro competente, e sempreché ciò costituisca un ostacolo all'emanazione di un'ingiunzione di pagamento nei confronti del debitore medesimo in base alla legge nazionale, di annullare d'ufficio l'ingiunzione emanata pur in assenza di espressa norma di legge in tal senso.
- 4) In caso di risposta negativa alla terza questione, se le disposizioni ivi richiamate debbano essere interpretate nel senso che impongano al giudice nazionale di annullare l'ingiunzione di pagamento emanata, qualora questi,

in esito ad una verifica, abbia acclarato con certezza che il debitore non risieda abitualmente nello Stato del giudice adito.

### **Disposizioni di diritto e giurisprudenza dell'Unione europea**

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea: articoli 18 e 20, paragrafo 2, lettera a).

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea: articolo 47, secondo comma.

Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale: articolo 60, paragrafo 1.

Regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale: articolo 1, paragrafo 1, lettera a).

Regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («notificazione o comunicazione degli atti») e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio: articolo 1, paragrafi 1 e 2.

Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale: articolo 5, paragrafo 1.

Sentenza della Corte del 16 dicembre 1976, Rewe-Zentralfinanz, 33-76, EU:C:1976:188.

Sentenza della Corte del 19 dicembre 2012, Alder, C-325/11, EU:C:2012:824.

Sentenza della Corte del 16 settembre 2015, Alpha Bank Cyprus, C-519/13, EU:C:2015:603.

Ordinanza della Corte del 28 aprile 2016, Alta Realitat, C-384/14, EU:C:2016:316.

## Disposizioni di diritto nazionale

### **Zakon za zadalzheniata i dogovorite (legge sulle obbligazioni e i contratti): articolo 68, lettera a).**

- 1 Grazhanski protsesualen kodeks (Codice di procedura civile): articoli 38, 40, 41, 42, paragrafo 1, 43, 44, paragrafo 1, 45, 46, paragrafi 1 e 2, 47, paragrafi 1, 2, 3, 5, 6 e 7, 48, 53, 246, 282, paragrafo 2, 410, paragrafi 1, punto 1, e 2, 411, 413, paragrafo 1, da 414 a 416, 419 e 423.
- 2 Kodeks na mezhdunarodnoto chastno pravo (Codice di diritto internazionale privato): articoli 4, paragrafo 1, e 48.
- 3 Zakon za grazhdanskata registratsia (legge sulla registrazione dei cittadini): articoli 90, paragrafo 1, 93, 94 e 96, paragrafo 1.

### **Breve esposizione dei fatti e del procedimento**

- 4 Dinanzi al giudice del rinvio sono stati avviati tre procedimenti civili in cui la controparte non può ancora acquisire lo status di parte del procedimento, data l'impossibilità di notificare alla medesima atti giudiziari.
- 5 Nel primo procedimento la ricorrente «Toplofikatsia Sofia» EAD agiva nei confronti di DP, persona fisica, consumatrice e cittadina bulgara, ai fini dell'accertamento di un credito relativo alla fornitura di energia termica a un immobile di Sofia, oltre interessi ed accessori.
- 6 Il procedimento veniva avviato dopo che la debitrice DP era risultata, nell'ambito di un procedimento d'ingiunzione di pagamento, irreperibile ai propri recapiti anagrafici. Il giudice ordinava quindi l'affissione di un relativo avviso sulla porta d'ingresso dell'abitazione de qua, ma anche in questo caso la notificazione non andava a buon fine. Il giudice faceva quindi presente la possibilità di avviare azione di accertamento ordinaria dei crediti fatti valere in sede monitoria.
- 7 Copia del ricorso veniva indirizzata a DP al recapito di Sofia ivi indicato, dove DP risultava tuttavia irreperibile. Il giudice provvedeva d'ufficio alla raccolta di informazioni in merito al recapito della medesima nei registri anagrafici nonché nei registri aziendali, tenuti dalle autorità statali. Da tali registri emergeva che la residenza stabile e attuale di DP corrispondeva al recapito indicato nel ricorso ingiuntivo ma che, dal gennaio del 2013, DP non lavorava più ufficialmente in Bulgaria. Il giudice disponeva la citazione della debitrice mediante affissione di relativo avviso [alla porta d'ingresso] presso il recapito anagrafico. Nell'ottobre del 2019 l'ufficiale giudiziario incaricato della notifica si recava presso il recapito de quo annotando che, in base alle informazioni fornite da un vicino di casa, DP viveva da sette anni in Francia.

- 8 Nel secondo procedimento (monitorio) la ricorrente «Chez Elektro Bulgaria» AD, un'impresa di fornitura comunale, presentava domanda di ingiunzione di pagamento nei confronti di EQ, persona fisica e consumatore, per mancato pagamento della bolletta dell'elettricità fornita a un immobile di Sofia.
- 9 Il giudice emanava l'ingiunzione di pagamento disponendone la notifica al debitore EQ, al fine di consentire a quest'ultimo di proporre eventuale opposizione. L'ufficiale giudiziario si recava presso il recapito indicato dalla ricorrente del procedimento monitorio, che coincideva con quello stabile e attuale del debitore risultante dai registri anagrafici. Risultando EQ irreperibile, l'ufficiale giudiziario affiggeva relativo avviso alla porta d'ingresso. Inoltre, egli apprendeva da un vicino di casa che il debitore viveva in Germania da un anno. Stando alle informazioni raccolte d'ufficio dal giudice, dal gennaio del 2010 il debitore non era più affiliato alla previdenza sociale in Bulgaria.
- 10 Nel terzo procedimento (monitorio) l'«Agentsia za kontrol na prosrocheni zadalzhenia» EOOD, società di recupero crediti, presentava domanda d'ingiunzione di pagamento nei confronti di FR, persona fisica e consumatore, per mancato rimborso di un mutuo nei confronti di un istituto di credito con sede a Sofia.
- 11 Il giudice emanava un'ingiunzione di pagamento disponendone la notifica al debitore FR, al fine di consentire a quest'ultimo di proporre eventuale opposizione. L'ufficiale giudiziario si recava in due occasioni presso il recapito indicato dalla ricorrente del procedimento monitorio, che coincideva con quello di residenza stabile e attuale del debitore risultante dai registri anagrafici, rilevando che ivi viveva la madre del debitore. Quest'ultima rifiutava la notifica dell'atto per il figlio che, in base alle sue dichiarazioni, viveva in Germania da tre anni, dichiarando, tuttavia, di non conoscerne il recapito preciso e fornendo due numeri telefonici di cellulari bulgari per contattarlo, ai quali però nessuno rispondeva.

### **Breve esposizione della motivazione del rinvio**

- 12 Il giudice del rinvio si chiede se, nel caso di un destinatario di atti giudiziari che si trovi in un altro Stato, la normativa procedurale nazionale in tema di notificazione della citazione sia compatibile con i requisiti del diritto dell'Unione. In particolare, occorre acclarare se il principio di equivalenza delle norme procedurali sancito dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (in prosieguo: la «Corte») imponga parimenti di accertare il recapito della persona all'estero, come avviene nel caso di persone con recapito risultante dai registri anagrafici in Bulgaria.
- 13 Tuttavia, nell'ambito del procedimento d'ingiunzione di pagamento, fondato su criteri formali ed in cui la domanda del ricorrente non è soggetta agli stessi criteri probatori previsti nel procedimento ordinario, il diritto nazionale individua il giudice giurisdizionalmente competente sulla base del luogo di residenza abituale del debitore. Pertanto, la questione relativa alle modalità della notificazione in un

procedimento di tal genere assume rilievo anche ai fini della determinazione della giurisdizione internazionale del giudice.

- 14 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'applicazione del principio dell'autonomia procedurale degli Stati membri e sulle relative restrizioni introdotte dalla giurisprudenza della Corte. Secondo la sentenza della Corte nella causa [33/-76], Rewe-Zentralfinanz, gli Stati membri sono tenuti ad applicare allo stesso modo le modalità procedurali, in base alle norme interne, tanto ai diritti derivanti dalla normativa medesima quanto a quelli riconosciuti dal diritto dell'Unione.
- 15 L'articolo 18 TFUE, che vieta le discriminazioni fondate sulla nazionalità, si collega parimenti alla questione dell'individuazione del recapito di un determinato destinatario di atti giudiziari all'estero. Rilevante è anche l'articolo 20, paragrafo 2, lettera a), TFUE, che sancisce il diritto di soggiornare liberamente in tutto il territorio dell'Unione. Risulta altresì applicabile il regolamento n. 1206/2001 poiché, nel caso in esame, il giudice civile si chiede se sia tenuto a provvedere all'accertamento del recapito delle parti all'estero.
- 16 Per quanto riguarda la questione della competenza giurisdizionale del giudice nazionale ai fini dell'emanazione di ingiunzioni di pagamento nei confronti di persone residenti abitualmente al di fuori del territorio dello Stato del foro competente, si applica la disposizione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012, che esclude la possibilità di convenire persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro dinanzi ai giudici di un altro Stato membro qualora non sussistano i requisiti di cui agli articoli da 7 a 26 del regolamento medesimo, il cui articolo 62, paragrafo 1, dispone che la nozione di «domicilio» è disciplinata dalla legge nazionale del giudice adito.
- 17 Secondo l'interpretazione accolta nella sentenza Alder, C-325/11, l'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1393/2007 osta a normative nazionali che impongano ad un cittadino dell'Unione di designare un rappresentante autorizzato a ricevere le notificazioni nello Stato del foro dinanzi al quale egli sia parte di un procedimento giudiziario. Ai sensi del successivo paragrafo 2 del medesimo articolo 1, il regolamento non si applica alle persone irreperibili.

### **Collegamento con il diritto dell'Unione e necessità di interpretazione**

- 18 Va rilevato, in limine, che siamo in presenza di controversie civili con un elemento di estraneità poiché, probabilmente, una delle parti soggiorna all'estero. Quanto all'oggetto della controversia, vale a dire gli obblighi di pagamento relativi alle merci fornite e i servizi prestati in Bulgaria, i giudici bulgari giurisdizionali bulgare devono essere ritenuti giurisdizionalmente competenti in base alle norme generali di cui al regolamento n. 1215/2012, indipendentemente dal fatto che i resistenti siano o meno residenti in Bulgaria.

- 19 Nel primo procedimento, il giudice - alla luce delle suesposte circostanze relative alla notificazione di atti alla convenuta - è tenuto a conoscere della domanda, chiedendo peraltro alla parte attrice se fosse a conoscenza del fatto che la resistente fosse registrata presso un (altro) recapito indirizzo ad essa noto. Con tutta probabilità l'attrice dichiarerà di non conoscere tale recapito, tenendo presente che anche nell'atto di citazione figura soltanto un recapito della convenuta. In tale contesto, il giudice dovrà procedere alla pubblicazione di un avviso nella «Darzhaven vestnik» (Gazzetta ufficiale bulgara) e, in caso di mancata comparizione della convenuta (eventualità altrettanto probabile, dal momento che non si trova in Bulgaria e non ha alcuna possibilità di leggere le pubblicazioni ufficiali dello medesimo Stato nella versione stampata), designare un suo rappresentante speciale.
- 20 Ciò priverebbe la convenuta della possibilità di partecipare al procedimento qualora, in base alla situazione di fatto, viva all'estero, in un altro Stato membro. Se così non fosse e la resistente si trovasse presso altro recapito in Bulgaria, il giudice potrebbe anche disporre in ordine al recapito ufficialmente registrato ovvero presso il datore di lavoro. La normativa nazionale non prevede la possibilità di indicazione del recapito attuale all'estero; pertanto, nella specie, la convenuta non può segnalare il proprio recapito all'estero.
- 21 In tal modo, la normativa nazionale crea condizioni di disparità per le persone che soggiornino temporaneamente presso un altro recapito in Bulgaria e per quelle che soggiornino presso altro recapito all'estero. Al tempo stesso, i cittadini bulgari, nel caso in venga avviato nei loro confronti un'azione giudiziaria, devono essere sempre ricercati presso il rispettivo recapito ufficialmente registrato in Bulgaria. Pertanto, coloro che si siano avvalsi del diritto alla libera circolazione ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, lettera a), TFUE subiscono una disparità di trattamento con riguardo ai loro diritti di partecipazione a un procedimento giudiziario [sanciti dall'articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali].
- 22 Ci si chiede se tale disparità di trattamento sia giustificata alla luce dei criteri affermati dalla Corte (benché per altre ragioni) al punto 58 dell'ordinanza *Alta Realitat*, C-384/14, secondo cui occorre bilanciare lo scambio efficace di atti nelle cause transfrontaliere e la tutela dei diritti processuali del destinatario (un principio enunciato anche al punto 41 della sentenza *Alpha Bank Cyprus*, C-519/13). Qualora la citazione di un cittadino privo di un recapito ufficiale all'estero e della possibilità di indicare concretamente il recapito medesimo risultasse in contrasto con il diritto dell'Unione, occorrerebbe affrontare parimenti la questione se, nel caso in esame, il giudice nazionale possa richiedere i dati relativi alla registrazione del recapito della convenuta al rispettivo Stato di residenza, ossia la Repubblica francese. A tal fine, il giudice dispone di un altro strumento del diritto dell'Unione, che consiste nella possibilità di richiedere alle autorità giudiziarie di altri Stati dell'Unione l'assunzione di prove ai sensi del regolamento n. 1206/2001. Tuttavia, tale *modus operandi* potrà essere applicato solo qualora si ritenga che, in considerazione delle misure previste dal diritto

nazionale, il diritto dell'Unione imponga al giudice nazionale l'obbligo di accertare anche i recapiti delle parti in altri Stati membri.

- 23 Nei due procedimenti d'ingiunzione di pagamento, in cui sono già stati emanati atti giuridici conclusivi (nell'ambito del procedimento monitorio sono state emanate ingiunzioni di pagamento, dovendosi peraltro verificare se gli atti medesimi possano acquisire forza di giudicato), il giudice del rinvio ritiene possibile che gli atti stessi siano stati emanati pur in assenza di competenza giurisdizionale internazionale.
- 24 Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2015, salvo nelle circostanze contemplate dal regolamento, l'autorità giurisdizionale di uno Stato membro non può emettere una decisione riguardante una persona domiciliata nel territorio di un altro Stato membro. La nozione di «domicilio» è disciplinata dalla legge dei singoli Stati.
- 25 Il legislatore bulgaro non ha esplicitamente definito o indicato quale nozione giuridica, in base al diritto nazionale, sia generalmente intesa come corrispondente alla nozione di «domicilio». Secondo la giurisprudenza del Varhoven kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione, Bulgaria; in prosieguo il «VKS»), in questo contesto non può trattarsi del recapito di residenza stabile, potendo tale recapito trovarsi solo all'interno del territorio della Bulgaria.
- 26 Di conseguenza, secondo il diritto bulgaro, la nozione di «domicilio» è definita secondo due criteri, ossia il recapito anagrafico attuale o la residenza abituale. Tuttavia, per quanto attiene al procedimento d'ingiunzione di pagamento, il legislatore vieta categoricamente l'emanazione di un'ingiunzione di pagamento qualora la persona destinataria di detto provvedimento risieda abitualmente nel territorio di uno Stato al di fuori della Bulgaria.
- 27 Per contro, nella sentenza interpretativa n. 4/2013, il VKS impone ai giudici nazionali di applicare la norma restrittivamente, considerato che nel procedimento d'ingiunzione di pagamento non vi è alcuna attività istruttoria e si presume che, in detta sede, il giudice nazionale non possa accertare la sussistenza del requisito ex lege concernente la residenza abituale del debitore in Bulgaria. Pertanto, il giudice è tenuto a emanare un'ingiunzione di pagamento che, in assenza di opposizione (per la quale non è richiesta alcuna giustificazione) e a fronte di notificazione alla persona il cui recapito anagrafico sia quello del destinatario, diviene definitiva. Sulla base dell'ingiunzione di pagamento munito di forza di cosa giudicata è possibile avviare un procedimento esecutivo con esecuzione sui beni del debitore, anche nell'ipotesi in cui quest'ultimo risieda abitualmente al di fuori della Bulgaria.
- 28 Nel contempo, stando alla sentenza interpretativa richiamata supra, il giudice non esamina la circostanza il recapito attuale registrato, situato in un altro Stato, possa indurre o meno il giudice del rinvio a ritenere che la residenza abituale si trovi in tale luogo.

- 29 Benché la giurisprudenza nazionale preveda la tutela contro un'ingiunzione di pagamento emessa nei confronti di un debitore con residenza abituale in un altro Stato attraverso un'opposizione presentata presso la Corte d'appello, tale tutela non risulta efficace. Ciò avviene in quanto l'opposizione presentata presso la suddetta Corte d'appello non sospende temporaneamente il procedimento di esecuzione forzata avviato. Il debitore può richiedere la sospensione temporanea solo previo versamento di un deposito.
- 30 Il giudice del rinvio nutre seri dubbi quanto al fatto che tale interpretazione privi di efficacia [pratica] la norma di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 in merito alla nozione di «domicilio». Di conseguenza, si pone la questione se sia compatibile con il diritto dell'Unione l'interpretazione del VKS relativa alla modalità con cui il giudice, nell'ambito del procedimento d'ingiunzione di pagamento, accerti la residenza abituale del debitore, vale a dire senza verificarla e senza basarsi sulle informazioni raccolte dagli ufficiali giudiziari incaricati delle notificazioni. In particolare sussistono dubbi in ordine al rispetto del principio dell'offerta di misure efficaci per la tutela dei diritti derivanti dal diritto dell'Unione, quale affermato nella sentenza Rewe-Zentralfinanz [33/76].
- 31 Il giudice a quo chiede inoltre di esaminare l'ipotesi la residenza abituale del debitore non risulti individuata con certezza, ma vi sia il sospetto che non si trovi in Bulgaria.

### **Considerazioni del giudice del rinvio**

- 32 Con la prima questione il giudice del rinvio chiede alla Corte di esaminare se, in presenza di determinate condizioni, il principio, sancito dalla sentenza Rewe-Zentralfinanz, [33/76], della tutela giurisdizionale effettiva nel procedimento giudiziario nazionale non debba essere ampliato. Come affermato in tale sentenza e secondo costante giurisprudenza della Corte, il principio dell'autonomia procedurale impone agli Stati membri di individuare giudici e definire procedure idonei a tutelare in modo equo ed efficace (con riguardo ai diritti derivanti dalla normativa nazionale) i diritti conferiti dal diritto dell'Unione.
- 33 Nella specie è evidente che una norma per sua natura interna, ossia l'obbligo per il giudice di individuare il recapito anagrafico della parte convenuta, non si applica allo stesso modo ai cittadini che soggiornino in un altro Stato dell'Unione. Nel caso di questi ultimi non è chiaro se il giudice sia tenuto ad accertare il relativo recapito qualora, nel corso del procedimento, siano emersi elementi sufficienti ad individuare in quale paese dell'Unione soggiornino. Al tempo stesso, l'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento n. 1393/2007, ossia il regolamento relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti, esclude espressamente l'applicazione di tale atto normativo alle persone irreperibili.
- 34 In tale contesto, i metodi intesi a garantire la partecipazione di cittadini bulgari, residenti in un altro Stato, ai procedimenti civili dinanzi ai giudici bulgari

appaiono estremamente inefficaci. In pratica, essi dipendono dalla buona fede della parte attrice nell'indicare il loro recapito nell'altro Stato.

- 35 A tal riguardo, si deve osservare che questa situazione è in parte dovuta anche alle norme relative alla registrazione anagrafica di un recapito in Bulgaria. La legge bulgara sulla registrazione dei cittadini non consente la registrazione di un indirizzo specifico di un cittadino bulgaro all'estero. Di conseguenza, anche la mera dichiarazione del paese di residenza non può favorire le notificazioni di atti al destinatario. Ad avviso del giudice del rinvio, tale circostanza assume particolare rilievo in ordine alla questione se il giudice nazionale sia tenuto ad accertare il recapito di cittadini bulgari in altri Stati membri.
- 36 Il giudice a quo non è in grado di suggerire una risposta concreta alla prima questione con riferimento al criterio del bilanciamento tra la rapidità della notificazione e la tutela dei diritti processuali delle parti. Da un lato, le azioni volte a rintracciare una persona in altri Stati costituiscono una procedura che rallenta il procedimento giudiziario condotto, in definitiva, contro cittadini bulgari aventi determinati obblighi nei confronti del proprio paese d'origine, ivi compreso l'obbligo di dichiarare il loro recapito e di avvalersi di una persona di contatto per le autorità statali. Dall'altro, tale obbligo viene notevolmente agevolato nel diritto dell'Unione (v. punti da 39 a 41 della sentenza Alder, C-325/11). È anche vero che, nel procedimento sospeso dal giudice del rinvio, i resistenti non hanno dichiarato di vivere al di fuori dello Stato di cui sono cittadini, ma anche se avessero adempiuto a questo loro obbligo, ciò non consentirebbe di accertare inequivocabilmente il loro recapito.
- 37 Relativamente al secondo gruppo di questioni, ossia attinenti alle modalità di accertamento della residenza abituale nel procedimento monitorio, a parere del giudice del rinvio le autorità nazionali devono garantire l'applicazione efficace del diritto dell'Unione. Ciò esige che le persone residenti in uno Stato membro dell'Unione non siano oggetto di una decisione pronunciata in altri Stati. Onde garantire il conseguimento di tale obiettivo nel procedimento d'ingiunzione di pagamento, il legislatore nazionale ha vietato l'emanazione di ingiunzioni nei confronti di persone con residenza abituale al di fuori della Bulgaria.
- 38 Tuttavia, la giurisprudenza ha limitato tale obbligo imponendo al giudice di accertare una circostanza negativa, vale a dire che il cittadino non risieda abitualmente in Bulgaria, nell'ambito di un procedimento che, in linea di principio, si svolge inaudita altera parte e privo di istruttoria. In tale contesto, il VKS ha vietato ai giudici di basarsi su prove indirette e incomplete quali, ad esempio, informazioni fornite da vicini o da parenti quanto al fatto che il debitore vivrebbe all'estero.

Secondo quanto esposto dal giudice del rinvio, a fronte del sospetto che il debitore nel procedimento d'ingiunzione di pagamento non risieda abitualmente in Bulgaria, l'ingiunzione dev'essere annullata dall'autorità giudiziaria che l'ha emanata.